



LOTTO UNICO

CAPITOLATO DI POLIZZA

**“RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
E VERSO PRESTATORI DI LAVORO”**

La presente polizza è stipulata tra

S.I.I. SOCIETÀ' CONSORTILE PER AZIONI
Via 1° Maggio, 65
05100 Terni (TR)
Partita IVA : 01250250550

e

Società Assicuratrice
Agenzia di

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	30/06/2019
Alle ore 24.00 del :	30/06/2022

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO
AVENTE AD OGGETTO LA POLIZZA RCT/O - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO
TERZI E PRESTATORI D'OPERA – CAPITOLATO DI POLIZZA**

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

SEZIONE 1 – DESCRIZIONE DEL RISCHIO E DEFINIZIONI

Art. 1 – ATTIVITA' DELL'ASSICURATO E DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Esercizio delle attività concernenti il servizio idrico integrato, come definito dalla legge 36/94, consistente in:

- captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili;
- collettamento degli scarichi ed esercizio delle fognature;
- depurazione delle acque reflue.

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento della propria attività istituzionale, così come prevista nello Statuto, comunque svolta e con ogni mezzo ritenuto utile e/o necessario. Si precisa che l'Assicurato non ha responsabilità in relazione a bacini, laghi, e simili, nonché dighe ed impianti Idroelettrici.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti e delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata, anche se non riportate dal presente capitolato.

Si conviene inoltre che le attività svolte dall'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto possono in qualunque momento subire modifiche e/o essere integrate con altre prima non svolte, senza che la copertura assicurativa prestata con la presente polizza venga meno.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato	L'Ente Contraente nonché la persona o le persone nel cui interesse è stata stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza.
Capitolato	Il documento articolato in Parti e/o Sezioni che prova il contratto di assicurazione
Contraente	L'Ente, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore - che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.
Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali
Franchigia	L'importo fisso di danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato.
Garanzia	Il singolo rischio coperto dall'assicurazione
Indennizzo Risarcimento	La somma che la Società eroga all'Assicurato o all'avente diritto in caso di sinistro
Polizza	Il documento che prova il contratto di assicurazione
Premio	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'assicurazione.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto	La percentuale di danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Società	L'Impresa assicuratrice indicata nel frontespizio della presente polizza che presta la garanzia

Compagnia	La persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto direttamente in subappalto l'esecuzione di una parte dei lavori nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia
Subappaltore	La persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto direttamente in subappalto l'esecuzione di lavori o servizi.

SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

ART. 2 - MODIFICHE DELLA ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 3 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

La Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

ART. 4 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione della Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 5 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società di Assicurazione o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, a parziale deroga dell'Art.1913 Codice Civile, entro 30 giorni lavorativi da quando ha avuto richiesta scritta di risarcimento del danno da parte dei terzi danneggiati.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare nei termini di cui sopra alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "RCO - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro" di cui all'art. 2, Sezione 3 della presente polizza, solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;

b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.

Premesso che le richieste di risarcimento da parte dei terzi pervengono a volte incomplete per alcuni elementi fondamentali intesi per:

- a) generalità e recapito del richiedente e/o del bene danneggiato;
- b) data e luogo del sinistro;
- c) descrizione del fatto e, possibilmente, sue conseguenze.

Resta inteso che, al fine di evitare la trasmissione alla Società di denunce incomplete, i termini di cui sopra relativamente alle richieste di risarcimento da parte di un terzo, decorrono dal momento in cui il Servizio competente ha ricevuto la richiesta di risarcimento completa degli elementi fondamentali.

A parziale deroga di quanto sopra indicato, è data facoltà all'Assicurato – anche in considerazione della franchigia fissa o S.I.R. prevista dal contratto assicurativo – di verificare sia la fondatezza che la congruità della richiesta di risarcimento avanzate nei suoi confronti.

Ciò verificato, l'Assicurato darà avviso alla Società nei modi e nei termini previsti dall'art. 2952 del C.C.

ART. 6 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando i legali e i tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Qualora la Società non si avvalga della facoltà riconosciuta dal primo comma del presente articolo, la stessa avrà, in ogni caso, facoltà di raccomandare per iscritto che l'Assicurato transiga il Sinistro secondo l'importo che appaia ragionevole con riferimento alle ragioni di fatto e di diritto dedotte dai terzi ed il possibile esito del procedimento giudiziale o arbitrale, instaurato od instaurando.

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e la Società sulla gestione della vertenza del danno, l'Assicurato avrà facoltà di non transigere secondo l'importo raccomandato e di proseguire la vertenza sia sul piano giudiziale che stragiudiziale. In tal caso, ove all'esito della vertenza gli importi liquidati giudizialmente o extra - giudizialmente siano superiori all'importo raccomandato, la Società sarà obbligata ad indennizzare l'Assicurato nei limiti dell'importo raccomandato, escluse le spese di difesa ai sensi del secondo capoverso del presente articolo; qualora, viceversa, l'Assicurato risultasse vincitore della vertenza, la Società rimborserà all'Assicurato le spese legali da questi sostenute.

ART.7 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, la Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

ART.8 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, la società può recedere dall'assicurazione, mediante lettera raccomandata, o posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi in firma digitale con preavviso di 120 giorni. In tal caso la società mette a disposizione del contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario.

Anche l'assicurato/contraente può recedere dall'assicurazione, con le stesse modalità sopraindicate, nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento dovuto, fermo il diritto al rimborso del premio, al netto delle imposte ed ogni altro onere di carattere tributario relativi al periodo di rischio pagato e non goduto.

La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della società e/o del Contraente, non possono essere interpretati come rispettiva rinuncia a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

ART.9 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1901 del C.C., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. Il Contraente è obbligato a pagare la prima rata di premio alla Compagnia, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 giorni dalla decorrenza stessa. Se la Contraente non paga la prima rata di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Le rate successive potranno essere pagate dalla Contraente, per il tramite del Broker incaricato, entro 90 gg. dalla scadenza del periodo assicurativo; se la Contraente non paga il premio entro tale termine, la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 90mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. In entrambi i casi restano ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..

Qualora le eventuali verifiche che il Contraente fosse tenuto ad effettuare presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, i termini di mora previsti dal presente articolo si intendono ulteriormente incrementati di un periodo temporale pari a quello previsto all'art. 4 del predetto decreto. Qualora si verificassero le circostanze previste all'Art. 5 del Decreto, la Contraente è obbligata a pagare alla Società le somme indicate da

Equitalia Servizi S.p.A. entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data di ricezione della comunicazione di quest'ultima.

Il pagamento eventualmente effettuato dalla Contraente agli Agenti di Riscossione, così come definiti al comma "c" dell'Art. 1 del Decreto, sarà da ritenersi come effettuato alla Società ai sensi dell'Art. 1901 del C.C.

ART.10 - CALCOLO DEL PREMIO FLAT - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio della presente non è soggetto a regolazione per l'intera durata del contratto.

Calcolo del premio FLAT		
Utenze servite	Premio lordo per ogni utenza	Premio lordo annuo FLAT
n. 121.000=	€.....,00=	€.....,00=

ART.11 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

ART.12 - FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello dove risiede la Contraente.

ART.13 - COASSICURAZIONE E DELEGA

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato.

In caso di coassicurazione la società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli assicuratori presso le quali il rischio è stato ripartito.

La società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al contraente/assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, esclusa comunque ogni responsabilità solidale.

Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti alla polizza, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le società coassicuratrici.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscritte responsabili in solido nei confronti del contraente.

ART.14 - EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA

Il contratto ha effetto dalle ore 24,00 del 30/06/2019 e scade alle ore 24,00 del 30/06/2022 con esclusione del tacito rinnovo.

Il frazionamento del premio è annuale. La prima rata del premio relativa al periodo 30/06/2019 - 30/06/2020 verrà versata dal Contraente nelle modalità e nei tempi indicati dal precedente art. 9 del presente capitolato speciale.

Sarà comunque facoltà di entrambe le parti rescindere la polizza almeno 60 giorni prima della scadenza annuale tramite lettera raccomandata.

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs 50/2016 e smi la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta della Contraente, per un periodo fino a 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale, al fine di procedere all'espletamento di nuova gara.

ART. 15 - RENDICONTAZIONE SINISTRI

La Società si obbliga a fornire al Contraente, entro 30 giorni successivi alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa, il dettaglio di tutti i Sinistri denunciati così impostato:

- Sinistri riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del Sinistro stesso;
- Sinistri liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- Sinistri respinti e senza seguito, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i Sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del Sinistro denunciato, indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i Sinistri denunciati.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso in caso di Sinistro, la statistica dettagliata dei Sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.

ART. 16 - CLAUSOLA BROKER

L'assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società Aon S.p.A. in qualità di broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.

L'assicurato e la società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la società dà atto che ogni comunicazione fatta dal contraente/assicurato al broker si intenderà come fatta alla società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla società si intenderà come fatta dal contraente/assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della società nella misura del 10% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

ART.17 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 18 - VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente, sui moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni degli articoli del presente capitolato di polizza.

ART. 19 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

ART. 20 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto. Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

SEZIONE 3 – GARANZIA R.C.T./O.

ART. 1 - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per

morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

- La Responsabilità Civile derivante dal servizio di depurazione delle acque reflue mediante condotte di adduzione agli impianti di depurazione, nonché ai danni procurati a terzi da interventi sulla rete e da rottura accidentale di collettori, tubazioni e stazioni di pompaggio.
- La Responsabilità Civile per danni derivanti da mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, in occasione di svolgimento di lavori in aree aperte al pubblico.
- La Responsabilità Civile derivante dal servizio di captazione, trattamento e distribuzione di acqua mediante appositi impianti, condutture, serbatoi e stazioni di pompaggio, nonché i danni causati a terzi in conseguenza di interventi sulla rete.
- La Responsabilità Civile derivante dalla proprietà e gestione della rete fognaria mediante appositi impianti, condutture, serbatoi e quant'altro necessario all'attività ivi compresi i danni causati a terzi in conseguenza di interventi sulla rete.
- Responsabilità Civile derivante dallo svolgimento delle seguenti attività complementari, elencate a puro titolo esemplificativo e non limitativo:
 1. partecipazione ad esposizioni in genere, fiere, mostre e mercati compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands, anche in qualità di concedente di spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori;
 2. proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore della Contraente nella sua qualità di committente dei lavori;
 3. proprietà e gestione delle mense, dei bar aziendali nonché dei distributori automatici di bevande e simili nell'ambito dell'Azienda. E' altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti da dipendenti, in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far capo alla Contraente nella sua qualità di committente dei servizi;
 4. servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario;
 5. servizio di vigilanza anche effettuato con guardiani armati e con cani compreso il rischio derivante da eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente;
 6. trasporto e consegna merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico;
 7. attività delle squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti della Contraente;

8. esercizio di magazzini, uffici e depositi, in Italia purché inerente all'attività dichiarata in polizza;
9. visite e corsi di istruzione che si svolgono all'interno dei locali dell'Azienda;
10. organizzazione di attività pubblicitaria, promozionale, artistica, culturale, assistenziale e scientifica;
11. organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, convegni, congressi o gite aziendali con esclusione dei danni da circolazione e impiego di aeromobili, organizzazione di attività sportive non a livello professionale, organizzazione di feste, inaugurazioni e/o manifestazioni istituzionali promosse dall'Azienda;
12. selezioni o prove pratiche per l'assunzione di personale occorrente a tutte le attività che l'Azienda svolge.

L'Assicurazione comprende anche la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di:

- a) Proprietario, conduttore o gestore di tutto quanto necessità all'attività descritta;
- b) Esercente tutte le attività, salvo quelle eventualmente escluse;
- c) Committente e/o patrocinante.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso o colposo di persone delle quali debba rispondere. Devono intendersi comunque compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D. Lgs 38/2000 e successive modificazioni, lavoratori a rapporto interinale, personale assunto con contratto a termine, con borsa lavoro, per socializzazione (diversamente abili, ecc.), per lavori socialmente utili, tirocinanti, stagisti, corsisti e altre figure equiparate.

ART. 2 - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt.10 e 11 del DPR 30.06.1965 n.1124 e del D.Lgs. 23.02.2000 n.38 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti compresi i dirigenti, le persone in rapporto di lavoro parasubordinato, nonché studenti, borsisti, allievi, tirocinanti ecc. che prestano servizio presso il Contraente e anche presso terzi, per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30.06.1965 n.1124 e del D.Lgs. 23.02.2000 n.38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente;
- c) ai sensi di legge per danni corporali sofferti dai dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria presso l'INAIL durante od in occasione dell'attività lavorativa.

La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

Il contenuto del presente comma vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984 n.222 per i danni subiti dai prestatori di lavoro.

L'assicurazione viene estesa ai prestatori di lavoro, autonomi o costituiti in società organizzata o Cooperativa, definiti "lavoratori temporanei" dalla legge n.196 del 24.06.1997.

Tanto la garanzia RCT quanto la garanzia RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL, dall'INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell'ASL ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali.

L'assicurazione comprende le malattie professionali, contemplate ai sensi della vigente normativa di Legge, contratte per colpa dell'assicurato, nonché quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali e/o dovute a causa di servizio.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di polizza, ma non oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, e denunciate entro 12 mesi dalla fine del periodo di polizza.

Il massimale per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

ART. 2 A) - MALATTIE PROFESSIONALI

Ad integrazione di quanto previsto al precedente art. 2, l'assicurazione comprende le malattie professionali contratte per colpa dell'Assicurato; per malattie professionali si intendono quelle indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n° 1124/65 o dal D.P.R. n°482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, nonché quelle riconosciute come tali dalla Magistratura; rimangono in ogni caso esclusi anche i danni cagionati da azioni riprovevoli o chiaramente ostili dell'Assicurato, o delle persone delle quali deve rispondere, manifestati attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di assicurazione, ma non oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e purché denunciate entro 12 mesi dalla fine del periodo di assicurazione.

Sono comunque escluse le malattie professionali:

- direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- per i casi di contagio da virus HIV e provocate dall'esposizione al "fumo passivo";
- per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;

Sono anche escluse le malattie professionali conseguenti:

- alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
- alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte

dei rappresentanti legali dell'impresa; questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

- i danni derivanti da mobbing, da bossing, da abusi e/o molestie sessuali.

La presente estensione di garanzia è prestata nel limite del Massimale R.C.O. per persona fino alla concorrenza massima € 1.500.000,00= per ogni persona infortunata, tuttavia in nessun caso la Società sarà chiamata a risarcire importi superiori a € 5.000.000,00= per Periodo Assicurativo e per:

- più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- più danni verificatisi in uno stesso periodo di *Assicurazione*.

ART. 3 - MASSIMALI DI GARANZIA

Il limite di massimo indennizzo per capitale, interessi e spese a carico della Società, ammonta:

R.C.T. € 7.500.000,00 per sinistro
€ 7.500.000,00 per persona
€ 7.500.000,00 per danni a cose/animali

R.C.O. € 5.000.000,00 per sinistro
€ 5.000.000,00 per persona

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. / R.C.O., la massima esposizione della Società non potrà essere superiore ad € 7.500.000,00.

ART. 4 – NOVERO DEI TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T., unicamente i prestatori di lavoro dell'Assicurato, quando sia operante la garanzia R.C.O. prevista all'Art. 2 della presente sezione.

ART. 5 – PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.

ART. 6 – PORTATA DELLA GARANZIA

Si precisa che la copertura della presente polizza si intende operante per qualsiasi evento rientrante nell'oggetto della garanzia, salvo quanto esplicitamente escluso e nei limiti di quanto esplicitamente regolamentato.

ART. 7 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione RCT è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i Paesi del Mondo, esclusi USA, Canada. Nel caso di partecipazione a stages, convegni, mostre, fiere e

corsi di aggiornamento/formazione professionale, la garanzia s'intende valida anche in tali paesi. L'assicurazione RCO è operante per i danni che avvengono nel mondo intero.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

SEZIONE 1 – ESCLUSIONI

ART. 1 – ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA R.C.T./O.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli iscritti al P.R.A., nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) da furto, compresi quelli a mezzi sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle predette operazioni;
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- f) a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate;
- g) alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori;
- h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione naturale, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.). La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- j) derivanti da detenzione e/o uso di esplosivi. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- k) i danni di cui all'Assicurato debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- l) derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- m) derivanti da campi elettromagnetici. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- n) da guerra dichiarata e non, guerra civile, tumulti popolari, sommosse e scioperi, terrorismo;
- o) derivanti direttamente o indirettamente, da attività di Information & Communication Technology, in tale fattispecie si intende inclusa l'attività svolta via Internet, nonché l'attività conseguente alla fornitura di servizi e/o consulenza informatica;
- p) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge;

- q) a terzi conseguenti alla distribuzione di acqua alterata e/o contaminata, fermo quanto previsto all'art. 14 della Sezione 2, garanzia Inquinamento Accidentale;
- r) di qualunque tipo, diretto, indiretto e/o patrimoniale, conseguenti a mancata erogazione, o interruzione o sospensione della fornitura di acqua a seguito di qualsiasi evento che abbia colpito gli impianti dell'assicurato. Si intendono esclusi anche i danni subiti da Terzi per effetto del distacco della fornitura se derivanti da errore amministrativo.

SEZIONE 2 – DELIMITAZIONI, ESTENSIONI, PRECISAZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA RCT

ART. 1 – RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEGLI AMMINISTRATORI, DIPENDENTI E COLLABORATORI

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale degli amministratori, dipendenti e collaboratori dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, entro i limiti dei massimali pattuiti per la R.C.T., il tutto limitatamente ai danni da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.

Agli effetti di questa estensione di garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 C.P. entro i limiti previsti per la R.C.O..

ART. 2 – DANNI PER LAVORI CEDUTI IN APPALTO AD IMPRESE E/O PRESTATORI D'OPERA

Premesso che il Contraente può cedere in appalto a imprese e/o prestatori d'opera parte delle proprie attività, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sul Contraente per danni cagionati o subiti da dette imprese, persone e relativi dipendenti.

ART. 3 – COMMITTENZA AUTO

A parziale deroga di quanto previsto al comma a), Art. 1 – Esclusioni della Sezione 1 C.P.P., l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art.2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autocarri, autovetture, ciclomotori, motocicli e qualsiasi altro mezzo, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Ente assicurato ed allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

ART. 4 – SOMMINISTRAZIONE DI CIBI, BEVANDE ED ALIMENTARI IN GENERE

L'assicurazione comprende i danni cagionati da somministrazione di cibi, bevande ed alimentari in genere, anche se affidate a terzi, compreso il rischio dello smercio di alimenti.

ART. 5 – PROPRIETÀ E CONDUZIONE DI FABBRICATI

L'Assicurazione comprende i danni verificatisi in relazione alla proprietà, conduzione, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria nonché degli eventuali lavori di costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, di fabbricati e impianti nonché degli altri beni immobili a qualunque uso o destinazione adibiti, ivi comprese le strade, gli acquedotti, le reti fognarie, le aree pubbliche, il territorio in genere, ascensori, montacarichi e scale mobili.

La garanzia è operante indipendentemente dallo stato di conservazione e/o stabilità degli enti descritti al precedente comma ed inoltre il contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente/Assicurato, da esibirsi previa richiesta della Società.

ART. 6 – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CORSI DI ISTRUZIONE, DI FORMAZIONE E/O BORSE DI STUDIO

L'assicurazione si intende operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla organizzazione e gestione di corsi di istruzione, formazione e/o borse di studio.

Si precisa inoltre, che ai fini della garanzia di cui alla presente polizza i partecipanti ai suddetti corsi sono parificati a tutti gli effetti ai dipendenti dell'assicurato

ART. 7 – COMMITTENZA LAVORI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge nella sua qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione della normativa vigente.

Le imprese esecutrici dei lavori - nonché i loro titolari e dipendenti -, sono considerati terzi.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori.

ART. 8 – RAPPORTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO

Premesso che l'assicurato può avvalersi nell'ambito della propria attività di persone in rapporto di "collaborazione a progetto" si precisa che la garanzia di polizza comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati dalle suddette persone.

Per quanto riguarda i danni subiti dalle medesime persone, l'assicurazione si intende prestata nell'ambito della garanzia R.C.O., sempreché la stessa sia operante.

La garanzia è valida a condizione che il suddetto rapporto di collaborazione risulti da regolare contratto. L'Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di regolazione, anche l'importo corrisposto al prestatore al prestatore di lavoro in rapporto di collaborazione a progetto.

ART. 9 – LAVORATORI INTERINALI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti da "prestatori di lavoro temporaneo" non dipendenti dell'Assicurato, ma assunti da una impresa fornitrice, che prestano, per conto dell'Assicurato stesso, la loro attività in base ad un contratto di fornitura di lavoro temporaneo, come disciplinato e nel rispetto della Legge n° 196 del 24 giugno 1997 e successive modifiche e/o integrazioni.

L'Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di polizza, anche l'importo corrisposto all'impresa fornitrice per l'utilizzo della prestazione lavorativa oggetto del contratto di fornitura del lavoro temporaneo.

ART. 10 – D.LGS. 81/2008

L'assicurazione prestata con la presente polizza esplica efficacia anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché alle norme di cui al D. Lgs 81/2008 e successive modifiche, nonché per la responsabilità Civile personale:

- del "Datore di Lavoro";
- del "Dirigente";
- del "Preposto";
- del "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione";
- dell'"Addetto al servizio di prevenzione e protezione";
- del "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza";

nominati dall'Assicurato ai sensi del predetto Decreto, sempreché tali ruoli siano ricoperti da personale alle dirette dipendenze dell'Assicurato o dei Soci Consorti.

ART. 11 – RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di surroga che le compete verso eventuali Consorzi e Società formate e/o possedute dall'Assicurato, verso i Soci consorti, le Società associate, fornitrici, clienti e persone di cui deve rispondere l'Assicurato.

Rinuncia altresì al diritto di surrogazione nei confronti dei proprietari e sublocatori degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e sub conduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione, salvo il caso di dolo.

ART. 12 – BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione delle stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ART. 13 – RESPONSABILITA' DEI SOCI CONSORTI

L'Assicurazione è estesa alle responsabilità direttamente ricadenti sui Soci consorti e/o sul loro personale, relativamente ai danni a terzi cagionati in occasione dello svolgimento di servizi, forniture, o esecuzione di lavori, loro affidati dalla Contraente ai sensi di quanto previsto nello Statuto e nei patti parasociali.

ART. 14 – DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO OVVERO IN SOSTA NELL'AMBITO DI ESECUZIONE LAVORI, DANNI A COSE IN GENERE TROVANTISI NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, DANNI A VEICOLI DI TERZI E DIPENDENTI

L'assicurazione è estesa ai danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, che per volume o peso non possono essere rimosse, con esclusione dei danni alle cose in consegna e custodia dell'assicurato. La garanzia è estesa anche ai danni subiti dai veicoli di terzi e dei dipendenti.

ART. 15 – DANNI DA CEDIMENTO, FRANAMENTO E ASSESTAMENTO DEL TERRENO

La garanzia comprende i danni a cose di terzi dovuti a cedimento, franamento e assestamento del terreno, purché non conseguenti a lavori di sottomurazione, palificazione ed altre tecniche sostitutive.

ART. 16 – RICORSO TERZI DA INCENDIO

In deroga a quanto previsto al comma e), Art. 1 – Esclusioni della Sezione 1 C.C.P., sono compresi in garanzia i danni diretti e materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute. La presente estensione opererà in eccedenza a quanto eventualmente già coperto con polizza incendio che preveda la garanzia "Ricorso Terzi".

ART. 17 – DANNI DA FURTO

A parziale deroga di quanto previsto al comma d), Art. 1 – Esclusioni della Sezione 1 C.C.P., si conviene che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'assicurato o da terzi su committenza del Contraente.

ART. 18 – DANNI DA INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza.

ART. 19 – DANNI A COSE IN CONSEGNA E/O CUSTODIA – DANNI A COSE CONSEGNATE E NON – DANNI ALLE COSE DI TERZI SOLLEVATE, TRASLATE, ECC..

A parziale deroga di quanto previsto al comma f) e k), Art. 1 – Esclusioni della Sezione 1 C.C.P., si conviene che la garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia dell'Assicurato dei suoi dipendenti purché i danni non si verifichino durante l'uso di tali cose e/o durante l'esecuzione di lavori sulle stesse.

La garanzia comprende anche, entro il limite stabilito, i danni a cose dei quali il Contraente/Assicurato sia tenuto a rispondere verso terzi, gli amministratori ed i dipendenti a qualsiasi titolo, sia nell'ambito delle sedi di lavoro del Contraente/Assicurato, sia al di fuori in occasione di lavoro o servizio, per sottrazione, distruzione, deterioramento delle cose portate nell'azienda, consegnate e non consegnate, con esclusione degli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.

È compresa anche la responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni a cose di terzi, trasportate, rimorchiare, sollevate, caricate, scaricate, traslate, ammainate, causati sia da fatto del Contraente/Assicurato e/o delle persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia per guasti accidentali ai mezzi meccanici all'uopo impiegati.

ART. 20 – DANNI ALLE OPERE IN COSTRUZIONE

A parziale deroga di quanto previsto al comma g), Art. 1 – Esclusioni della Sezione 1 C.P.P., si conviene che la garanzia comprende i danni arrecati alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori, con esclusione dei danni alle cose direttamente oggetto dei lavori se di proprietà dell'Assicurato.

ART. 21 – INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A Parziale deroga di quanto previsto al comma c) dell'Art. 1 – Esclusioni della Sezione 1 C.C.P. si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse e comunque fuoriuscite, soltanto se in conseguenza ad un evento accidentale.

La garanzia è prestata entro un massimale di € 500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo, con l'applicazione della SIR prevista all'art. 1 della Sezione 3 della presente polizza.

ART. 22 – GARANZIA POSTUMA

A parziale deroga di quanto previsto dal Comma h) dell'Art. 1 – Esclusioni della Sezione 1 C.P.P., la garanzia comprende i danni conseguenti all'esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione e riparazione, a condizione che tali lavori siano stati effettuati durante il periodo di durata del contratto e che il danno si sia verificato entro un anno dalla data di compimento delle opere.

Per compimento delle opere si intende:

- a- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio provvisorio del certificato di collaudo;
- b- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- c- uso delle opere secondo destinazione.

ART. 23 – DANNI A TERRENI E COLTIVAZIONI

L'assicurazione comprende i danni provocati a terreni e coltivazioni in conseguenza di rottura accidentale di condutture idriche e fognarie. Rientrano in garanzia anche i danni derivanti dal mancato raccolto dovuto al danneggiamento del terreno coltivabile, nonché i danni necessariamente arrecati alle coltivazioni in seguito agli interventi di riparazione/ripristino delle condutture danneggiate.

ART. 24 – DANNI A CAVI, CONDUTTURE E IMPIANTI SOTTERRANEI

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni ai cavi, alle condutture e agli impianti sotterranei, sempreché il contraente possa dimostrare di avere eseguito tutte le necessarie e preliminari ispezioni tecniche e controlli.

Sono altresì compresi i danni causati da scavi, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'assicurato che commissionati a terzi; in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della società nei confronti dell'appaltatore.

ART. 25 – LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI

L'assicurazione comprende i danni provocati a terreni e coltivazioni in conseguenza di rottura accidentale di condutture idriche e fognarie. Rientrano in garanzia anche i danni

derivanti dal mancato raccolto dovuto al danneggiamento del terreno coltivabile, nonché i danni necessariamente arrecati alle coltivazioni in seguito agli interventi di riparazione/ripristino delle condutture danneggiate.

SEZIONE 3 – S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) E LIMITI DI RISARCIMENTO

ART. 1 - S.I.R. (SELF INSURED RETENTION)

L'assicurazione entra in vigore – per i sinistri RCT superiori all'importo di €00= (...../00), - **INDICARE L'IMPORTO DICHIARATO IN SEDE DI OFFERTA ECONOMICA** - che resta a totale carico del contraente quale Self Insurance Retention (di seguito "S.I.R.") per ciascun sinistro RCT.

Si conviene pertanto che:

A. per i danni il cui ammontare rientri certamente o ragionevolmente nell'importo di "S.I.R." medesima, le operazioni di accertamento, gestione, trattazione e liquidazione degli eventuali sinistri rimarranno a totale carico del contraente che provvederà con propri mezzi organizzativi e finanziari (anche ed eventualmente avvalendosi di strutture esterne). Per tali danni sarà inoltre obbligo del contraente fornire ogni 3 mesi alla Società un file in formato excel e riassuntivo dei nuovi sinistri ricevuti con indicazione delle seguenti informazioni:

1. Controparte;
2. Data dell'Evento;
3. Data della Richiesta;
4. Descrizione dell'evento con indicazione della dinamica, della potenziale lesione/danno;
5. Prima stima economica.
6. Esiti conclusivi dei sinistri trattati
7. Aggiornamento delle posizioni riepilogate nei diversi bordereaux trasmessi nei mesi precedenti

Resta convenuto tra le parti che, a semplice richiesta e con un preavviso di 10 giorni lavorativi, è facoltà della Società effettuare un audit al fine di analizzare le posizioni di sinistro non denunciate al Contraente in quanto ritenute potenzialmente rientranti nell'importo della SIR.

Nel caso in cui la società valuti che il valore di uno o più sinistri possa superare l'importo della SIR, la stessa si riserva di chiedere alla contraente l'affidamento di tali posizioni. In tal caso, quest'ultimo si impegna, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, a denunciarli alla società, che ne assumerà la gestione, riservandosi di esprimersi anche in merito all'operatività della garanzia.

Qualora, nel corso dell'istruttoria, il risarcimento richiesto o presunto per un sinistro inizialmente non trasmesso alla società perché rientrante nell'importo della "S.I.R." dovesse superare tale importo, il contraente ne farà denuncia alla Società che riconoscerà – ai fini del termine prescrizione previsto dall'art. 2952, comma 2,

Cod. Civ. - come fosse fatta a se stessa, la data di denuncia in cui la richiesta é pervenuta al Contraente o agli Assicurati.

Inoltre, la società non potrà opporre alcuna eccezione in ordine alla strategia di gestione adottata dal Contraente. La società potrà indicare propri fiduciari in sostituzione di quelli già incaricati dal Contraente.

In questo caso le spese (peritali e/o legali) maturate fino al momento dell'assunzione della gestione da parte della società resteranno a carico del Contraente, mentre le spese maturate successivamente saranno a carico della società stessa.

- B. per i danni il cui ammontare superi certamente o ragionevolmente l'importo di "S.I.R." la società provvederà alla gestione e trattazione del sinistro nei termini di cui al precedente art. 6 - "Gestione delle vertenze di danno" delle Norme che regolano l'assicurazione.

Qualora all'esito della gestione il sinistro dovesse risultare pari o inferiore all'importo della SIR, il medesimo sarà trasmesso al Contraente, e tutte le spese di gestione (ivi comprese quelle peritali e/o legali) sostenute dalla società rimarranno a carico della stessa, mentre le spese maturate successivamente al trasferimento del Sinistro al Contraente resteranno a carico dello stesso.

Nei casi sopra rappresentati, qualora la Società a seguito dei propri accertamenti quantifichi il danno per un importo inferiore o uguale alla S.I.R., ne darà comunicazione formale all'assicurato restituendone ad esso la gestione e liquidazione; la Società si impegna inoltre a non addivenire ad accordi transattivi con la controparte che impegnino l'Assicurato, senza il preventivo benessere di quest'ultimo.

La Società si impegna inoltre a richiedere formalmente il preventivo benessere dell'Assicurato alla liquidazione del sinistro anche per i danni di importo superiore alla S.I.R., supportando detta richiesta con adeguate ed esaustive motivazioni in merito alla opportunità e convenienza alla transazione. Resta inteso che in caso di negazione dell'Assicurato a procedere, da inviare alla Società entro 30 gg. dalla ricezione, la Società sarà impegnata non oltre la somma accettata da controparte a titolo transattivo. La mancata risposta dell'Assicurato nei suddetti termini equivale ad accettazione della proposta della Società.

La società resterà obbligata esclusivamente al pagamento per la liquidazione degli importi eccedenti la "S.I.R." e la responsabilità di indennizzare la porzione di danno corrispondente alla "S.I.R." resterà a totale carico del contraente.

Le parti prendono atto che gli eventuali maggiori costi, dovuti a mancato pagamento di quanto dovuto da parte del contraente al terzo danneggiato, oppure a pagamento tardivo o parziale, oppure a importi e/o spese non previamente approvati dalla società, restano a totale carico del contraente.

ART. 2 - DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO E AI VEICOLI DEI DIPENDENTI

La presente garanzia, di cui all'art. 14 della Sezione 2 delle Condizioni Particolari di Polizza, è prestata con l'applicazione della S.I.R. di cui all'art. 1 che precede.

ART. 3 – DANNI A COSE NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

La presente garanzia, di cui all'art. 14 della Sezione 2 delle Condizioni Particolari di Polizza è prestata nei limiti del massimale per danni a cose e comunque fino alla concorrenza per ciascun periodo assicurativo di un importo di € 500.000,00 e con l'applicazione della S.I.R. di cui all'art. 1 che precede.

ART. 4 – DANNI DA CEDIMENTO, FRANAMENTO E ASSESTAMENTO DEL TERRENO

La presente garanzia, di cui all'art. 15 della Sezione 2 delle Condizioni Particolari di Polizza per i danni ai fabbricati, è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con l'applicazione della S.I.R. di cui all'art. 1 che precede.

Anche per i danni ad altre cose in genere si applica la S.I.R. di cui all'art. 1 che precede. La garanzia è prestata entro un massimale di € 1.500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

ART. 5 – RICORSO TERZI DA INCENDIO

La presente garanzia, di cui all'art. 16 della Sezione 2 delle Condizioni Particolari di Polizza, è prestata fino alla concorrenza di un massimale per sinistro e per anno assicurativo di € 1.500.000,00.

ART. 6 – DANNI DA FURTO

La presente garanzia di cui all'art. 17 della Sezione 2 delle Condizioni Particolari di Polizza, è prestata fino alla concorrenza di un massimale per sinistro e per anno assicurativo di € 100.000,00, con l'applicazione della S.I.R. di cui all'art. 1 che precede.

ART. 7 – DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ

La presente garanzia, di cui all'art. 18 della Sezione 2 delle Condizioni Particolari di Polizza, è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, e con l'applicazione della S.I.R. di cui all'art. 1 che precede e fino alla concorrenza del massimale di € 1.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

ART. 8 – DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA – DANNI A COSE CONSEGNATE E NON – DANNI ALLE COSE DI TERZI SOLLEVATE, TRASLATE, ECC

La presente garanzia, di cui all'art. 19 della Sezione 2 delle Condizioni Particolari di Polizza, si intende prestata con un massimo indennizzo di € 150.000,00 per ciascun periodo annuo assicurativo ferma l'applicazione della S.I.R. di cui all'art. 1 che precede.

ART. 9 – DANNI ALLE OPERE IN COSTRUZIONE

La presente garanzia, di cui all'art. 20 della Sezione 2 delle Condizioni Particolari di Polizza, si intende prestata con un massimo indennizzo di € 250.000,00 per ciascun periodo annuo assicurativo ferma l'applicazione della S.I.R. di cui all'art. 1 che precede.

ART. 10 – INQUINAMENTO ACCIDENTALE

La presente garanzia, di cui all'art. 21 della Sezione 2 delle Condizioni Particolari di Polizza, si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, e con l'applicazione della S.I.R. di cui all'art. 1 che precede, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di € 500.000,00 per anno assicurativo.

ART. 11 – GARANZIA POSTUMA

La presente garanzia, di cui all'art. 22 della Sezione 2 delle Condizioni Particolari di Polizza, si intende prestata con un massimo indennizzo di € 500.000,00 per ciascun periodo annuo assicurativo ferma l'applicazione della S.I.R. di cui all'art. 1 che precede.

ART. 12 – DANNI A TERRENI E COLTIVAZIONI

La presente estensione di garanzia, di cui all'art. 23 della Sezione 2 delle Condizioni Particolari di Polizza, si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, e con l'applicazione della S.I.R. di cui all'art. 1 che precede, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di € 1.500.000,00 per anno assicurativo. Relativamente ai danni cagionati da acqua contaminata e/o alterata a persone e/o cose, la garanzia è prestata con il sottolimito di € 500.000 per sinistro.

ART. 13 – DANNI A CAVI, CONDUTTURE E IMPIANTI SOTTERRANEI

La presente garanzia, di cui all'art. 24 della Sezione 2 – Garanzie RCT/O delle Condizioni Generali di Polizza è prestata con l'applicazione della S.I.R. di cui all'art. 1 che precede per ogni sinistro e fino alla concorrenza di un massimale di € 150.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE



